

*Svolgimento del processo*

1. Con sentenza in data 12/10/2018, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Aosta in data 06/12/2011 con la quale E.C. era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto, giorni dieci di reclusione ed Euro 460 di multa per il reato di cui all'art. 648 bis c.p., per aver consentito al trasferimento sul proprio conto corrente della somma di Euro 3.884,90, proveniente dal delitto di cui all'art. 615 ter c.p. commesso ai danni di K.M.J., poi trasferita, in parte, in favore di C.P. e, in parte in favore di K.T..

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di E.C., viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p., per lamentare:

- inosservanza od erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p. (primo motivo);
- inosservanza od erronea applicazione degli artt. 648 bis, 192 e 533 c.p.p. (secondo motivo);
- mancanza di motivazione (terzo motivo);
- inosservanza od erronea applicazione dell'art. 62 c.p., n. 6 (quarto motivo).

2.1. In relazione al primo motivo, si censura la decisione dei giudici di merito che hanno condannato l'imputato a titolo di dolo eventuale, richiedendo la norma - al contrario - il dolo intenzionale. La S.C. ha ripetutamente affermato che, sebbene il delitto di riciclaggio non richieda un dolo specifico, ma semplicemente generico, esso deve tuttavia comprendere tutta l'azione descritta dalla norma e, conseguentemente, anche la volontà di occultare l'origine delittuosa dell'oggetto di riciclaggio: non avrebbe alcun senso, infatti, affermare che la volontà di chi commette il delitto di riciclaggio deve essere effettivamente volta ad occultare la provenienza delittuosa dell'oggetto materiale dell'azione, ed ammettere la punibilità anche di chi tale provenienza delittuosa non conosce.

2.2. In relazione al secondo motivo, si censura altresì l'esistenza del ritenuto dolo eventuale. Il ricorrente, infatti, dopo la prima operazione, ha immediatamente chiesto lumi alla mandante esplicitando di non avere alcuna intenzione di commettere illeciti. Ma non solo. Il ricorrente ha immediatamente dato la disponibilità allo storno del bonifico, con ciò autorizzando la restituzione dello stesso alla Jawad Trade s.r.l., ed avendo già eseguito i pagamenti richiesti dalla sedicente mandante, di fatto, ha rimesso denaro proprio.

2.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata che è risultata priva di motivazione in relazione alle specifiche censure mosse in sede di gravame. In particolare, la Corte territoriale non ha in alcun modo affrontato la questione della compatibilità del delitto di riciclaggio con il dolo eventuale.

2.4. In relazione al quarto motivo, si censura la decisione della Corte territoriale che, del tutto inopinatamente, ha ritenuto che l'imputato non avrebbe restituito spontaneamente la somma al legittimo proprietario: circostanza, questa, del tutto smentita dai documenti.

*Motivi della decisione*

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo motivo di ricorso, trattabili congiuntamente per i reciproci collegamenti.

Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia come le censure in parola si limitino a riprodurre le doglianze dedotte in appello, senza tener conto delle risposte date da quel giudice mediante un percorso argomentativo congruo, logico e non contraddittorio, come tale incensurabile in questa sede.

2.1. Invero, dalle indagini di polizia giudiziaria era emerso come fosse stata data disposizione online di due bonifici in data 22/09/2010 a favore del conto corrente dell'imputato ed in danno del conto home banking n. (OMISSIS) acceso presso la Banca Nuova di Custonaci intestato alla società Jawad Trade: in particolare, era stato accertato che, in favore dell'imputato, era stato bonificato l'importo di Euro 3.884,80 sul conto corrente n. (OMISSIS) a lui intestato presso una filiale di (OMISSIS) della Banca Monte dei Paschi di Siena, bonifico stornato dalla banca in data 05/10/2010, dopo che lo stesso era stato "richiamato" dal titolare della Jawad Trade; in data 27/09/2010, l' E. aveva poi prelevato l'importo di Euro 3.700,00, destinandone parte a C.P. e parte a tale K.T., inviando il denaro mediante il servizio Western Union e trattenendo quale proprio "compenso" la somma di Euro 252,80. Le successive indagini avevano consentito di accertare che effettivamente, nelle circostanze di tempo in cui erano stati effettuati i bonifici in favore del conto dell'imputato, il sistema informatico della Jawad Trade, collegato all'utenza telefonica associata all'ip 87.7.167.247, era stato oggetto di accesso abusivo che aveva consentito ad utenti collegati da remoto il controllo uti dominus sia della rete del pc alla stessa collegato e così l'acquisizione di ogni utile informazione relativa al conto online della parte lesa, fenomeno notoriamente indicato col termine di phishing. Ed attraverso l'agente Western Union si era altresì accertato che i pagamenti fatti dall'imputato mediante bonifico erano stati effettivamente riscossi dal C. in data 28/09/2010 presso l'agenzia Western Union denominata Societe Financiere De Paiement con sede a Parigi e dalla K. in data 27/09/2010 presso l'agenzia Western Union Banch Zachodni WBK s.a. con sede a (OMISSIS).

Sulla base di queste oggettività, i giudici di merito hanno ritenuto non credibile che l'imputato avesse in buona fede accettato la proposta di mettere a disposizione il proprio conto corrente per ricevere ed effettuare pagamenti di cui non erano preventivamente indicati la causale, il soggetto ordinante ed il soggetto ricevente, anche tenuto conto del fatto che, nel periodo 04/09/2010-04/10/2010, l'imputato aveva scambiato mail di "lavoro" da svolgere con l'utente presentatosi come " A.J.S.", riconducibile alla casella di posta elettronica (OMISSIS) appartenente al provider statunitense (OMISSIS).

Inoltre, si è ritenuto come lo stesso modulo di "domanda di partecipazione" alla "fase di selezione" per accedere al "posto vacante di Manager Locale" fosse tale, per contenuto e forma lessicale, da rendere altrettanto incredibile che l'imputato - già promotore finanziario per conto della Banca Fideuram dal 1999 al 2010 - avesse potuto in totale buona fede ritenere la genuinità e la serietà della predetta "proposta di lavoro" ed ancora più incredibile che l'imputato avesse, con altrettanta buona fede, dato credito alla palesemente "risibile" motivazione del pagamento di Euro 2.000 indicata nella e-mail del 09/09/2010, tenuto conto della causale ivi riportata: da qui la conclusione assunta circa la insostenibilità della tesi che l'imputato fosse stato l'ignaro strumento dell'altrui attività di riciclaggio del denaro proveniente dal reato di cui all'art. 615 ter c.p..

2.2. Fermo quanto precede, va ricordato che, in tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l'agente abbia la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, PG c. Franchini, Rv. 274457-01). Il dolo eventuale, infatti, ricorre quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l'esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire comunque (cfr., Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhuslin).

Nella fattispecie, la natura illecita della "proposta di lavoro", valutata in uno con la qualità dell'agente e le modalità stesse della condotta, rendono fortemente indicativa della generica consapevolezza da parte del ricorrente "... della provenienza da delitto delle somme che l'imputato ha accettato di ricevere ed ha di fatto ricevuto sul proprio conto corrente" nonchè dell'altrettanto generica consapevolezza "... del fatto che,

ricevendo tali somme e girando le stesse attraverso il servizio Western Union in favore di soggetti stranieri che le avrebbero prelevate in contanti, di fatto avrebbe ostacolato l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro stesso".

Di tal che, "anche una persona non avvezza ad eseguire operazioni di pagamento sulla rete internet" - proseguono i giudici di merito - "... avrebbe dovuto rendersi conto di una circostanza assolutamente evidente: e cioè della assenza di una qualche apparente utilità, in capo al proponente del fantomatico "lavoro", che non fosse quella di riciclare denaro di provenienza illecita, dell'assenza, cioè, di una qualsivoglia diversa plausibile giustificazione o ragione per la quale una fantomatica azienda multinazionale dovesse servirsi del conto corrente dell'imputato per trasferirvi pagamenti destinati a soggetti stranieri e sconosciuti...;... (in ogni caso, l'assenza di) escamotage per evitare che si potesse... risalire (ndr., all'imputato) nell'ipotesi in cui il frodato avesse scoperto l'inganno, non vale ad escludere l'elemento soggettivo del reato, ma (ndr., la circostanza) può essere al più indice di una capacità criminale di scarsa rilevanza, ossia di scarsa dimestichezza con tale tipologia di illecito o semplicemente di superficialità".

Da qui la giustificata conclusione relativa al fatto che un soggetto che si presti a siffatta richiesta, e che quindi riceva e trasferisca il denaro ricevuto, debba rispondere del reato di cui all'art. 648 bis c.p..

3. Il terzo motivo è del tutto generico ed aspecifico.

Le valutazioni che precedono consentono di "superare" i reiterati rilievi difensivi e giustificano l'irrelevante "silenzio" denunciato, in presenza di una motivazione che ha correttamente ed analiticamente spiegato le ragioni della ricorrenza del reato e della sua attribuibilità, anche sotto il profilo soggettivo, all'odierno ricorrente evidenziando al tempo stesso l'inconsistenza delle dedotte deduzioni difensive.

Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Peraltro, nel caso di specie, il motivo è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Per quanto ad abundantiam, va in ogni caso ricordato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di impugnazioni, il "formale" mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte, mentre sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967).

In altri termini, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa - come verificatosi nella fattispecie - sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr., Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340).

4. Il quarto motivo è del tutto aspecifico.

La circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 (erroneamente indicata sia in atto di appello che in sentenza come riferita all'art. 62 c.p., n. 4, errore che non è refluito sulla sua corretta individuazione) è stata esclusa sul presupposto che l'imputato non ha restituito spontaneamente il denaro al legittimo titolare del conto corrente

(il quale richiamava il bonifico) nè ha risarcito il danno in altro modo: trattasi di una corretta valutazione tratta sulla base delle evidenze in fatto raccolte.

Come è noto, ai fini della riconoscibilità dell'attenuante del risarcimento del danno è necessario, secondo la nozione legislativa data alla fattispecie dall'art. 62 c.p., n. 6), che il soggetto a ciò tenuto abbia, prima del giudizio, integralmente provveduto alla riparazione del danno cagionato con il reato da lui commesso ovvero essersi spontaneamente ed efficacemente adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato stesso. Questa circostanza è applicabile, quanto alla prima ipotesi, ai reati che abbiano avuto come effetto una lesione del patrimonio dei soggetti danneggiati da essi, ed applicabile, invece, quanto alla seconda ipotesi, ai reati che non abbiano cagionato un danno di carattere patrimoniale. Mentre l'attività riparatoria (o risarcitoria in senso stretto), disciplinata dalla prima parte della disposizione, deve essere integrale e può essere validamente posta in essere anche da terzi a prescindere dalla volontà risarcitoria del danneggiante, l'attività finalizzata ad elidere o attenuare le conseguenze di danno o di pericolo (o risarcitoria in senso ampio) deve essere efficace e frutto di una spontanea e diretta determinazione e volizione del soggetto agente e può essere apprezzata a suo favore anche se improduttiva di effetti risarcitori integrali a favore della vittima: in altre parole, perchè sia apprezzata, la condotta deve essere determinata da motivi interni all'agente e non influenzata in alcun modo da fattori esterni che operino come pressione sulla spinta psicologica all'agire.

Nella fattispecie, anche a voler prescindere dalla natura del reato in contestazione, manca sia la prova dell'integrale risarcimento del danno (che non può quantificarsi nella sola somma di denaro oggetto delle illecite transazioni) che dell'esistenza di una condotta restitutoria del denaro posta in essere a seguito di esclusiva e spontanea iniziativa del ricorrente.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021